

**Decreto federale
concernente la concessione di preferenze tariffali
in favore dei Paesi in sviluppo**

(Decreto sulle preferenze tariffali)

Modificazione del 4 ottobre 1991

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del 20 febbraio 1991¹⁾,

decreta:

I

Il decreto sulle preferenze tariffali del 9 ottobre 1981²⁾ è modificato come segue:

Art. 1 Principio

Il Consiglio federale è autorizzato a concedere ai Paesi in sviluppo preferenze generalizzate sui dazi della tariffa d'uso del 9 ottobre 1986³⁾ (tariffa d'importazione).

Art. 5 cpv. 3

³⁾ La durata di validità del presente decreto è prorogata fino al 28 febbraio 1997.

II

¹⁾ Il presente decreto, di obbligatorietà generale, sottostà al referendum facoltativo.

²⁾ Entra in vigore il 1° marzo 1992.

¹⁾ FF 1991 I 1122

²⁾ RS 632.91

³⁾ RS 632.10 allegato

Consiglio degli Stati, 4 ottobre 1991

Il presidente: Hänsenberger

Il segretario: Huber

Consiglio nazionale, 4 ottobre 1991

Il presidente: Breimi

Il segretario: Anliker

Data di pubblicazione: 15 ottobre 1991¹⁾

Termine di referendum: 13 gennaio 1992

4106

¹⁾ FF 1991 III 1286

Decreto federale concernente la concessione di preferenze tariffali in favore dei Paesi in sviluppo (Decreto sulle preferenze tariffali) Modificazione del 4 ottobre 1991

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1991
Année	
Anno	
Band	3
Volume	
Volume	
Heft	40
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	15.10.1991
Date	
Data	
Seite	1286-1287
Page	
Pagina	
Ref. No	10 116 828

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.